

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Ordinanza n. 9 del 29 aprile 2024

**RIORDINO E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE CONGIUNTA PER L'ESAME DEI PROGETTI DEGLI EDIFICI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II.**

**Disciplina di riordino delle Ordinanze nn. 53/2013 e 9/2015 e aggiornamento ai sensi dell'Ordinanza n. 8 del 25 maggio 2023, recante *"Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-14-15-16-18 Opere pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di marzo 2023" - Regolamento (Allegato E)*".**

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012, recante *"Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, Decreto-legge del 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2002, n. 286"*;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;

**Visto** il Decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge del 1° agosto 2012, n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio-Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

**Richiamati**, in particolare, del summenzionato Decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74:

- l'articolo 1, comma 2 ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati;
- l'articolo 1, comma 5, primo periodo, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia interessati dal sisma possono adottare idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione;
- l'articolo 4, comma 1, lett. a), ai sensi del quale i Commissari delegati stabiliscono *«le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino*

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

*degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;*

**Preso atto** che con Legge regionale del 21 dicembre 2012, n. 16 la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, ha disciplinato le modalità sia per la programmazione che per l'attuazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali che presentano danni connessi agli eventi sismici e contemporaneamente ha avviato una rilevazione di tutte le opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al fine di poterne programmare la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione;

**Evidenziato** che nello specifico per i Beni Culturali, il Commissario e la sua Struttura Tecnica per la Ricostruzione in Emilia-Romagna hanno lavorato in accordo con la Direzione Regionale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che ha fornito i dati sul rilevamento del danno relativi ai beni culturali ed ha assentito all'utilizzo degli stessi al fine della redazione di un Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;

**Atteso** che:

- con Ordinanza n. 8 del 25 maggio 2023 sono stati approvati i Piani Annuali 2013-14-15-16-18 e il Programma delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'edilizia scolastica-università aggiornato al 31 marzo 2023;
- contestualmente è stato approvato il pedissequo Regolamento – “Allegato E” – previsto dall'art. 11 dalla summenzionata Legge regionale del 21 dicembre 2012, n. 16, con il quale vengono definite le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori e la loro rendicontazione, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi, le disposizioni legislative alle quali gli Enti attuatori dovranno scrupolosamente attenersi, le tipologie dei lavori ammissibili e finanziabili in particolare per quanto attiene il restauro con miglioramento sismico dei beni culturali;

**Ritenuto** opportuno e necessario snellire le procedure per l'approvazione dei progetti degli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e *ss.mm.ii.*;

**Atteso** che è stata ravvisata la necessità di coordinare l'iter di approvazione degli interventi sui beni soggetti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e *ss.mm.ii.* relativi sia al miglioramento sismico che alla salvaguardia dei valori storici, architettonici ed artistici e per assicurare il coordinamento delle istruttorie il Commissario Delegato alla Ricostruzione, con Ordinanza del 30 aprile 2013, n. 53 (come modificata con Ordinanza del 23 marzo 2015, n. 9) che ha istituito

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

una Commissione congiunta al fine di procedere speditamente ad esaminare i progetti sugli edifici sottoposti alla tutela del summenzionato D.Lgs. 42/2004 e *ss.mm.ii.*;

**Ritenuto** che l'istituzione della Commissione congiunta risulta essere stata un'esperienza innovativa nella quale i soggetti coinvolti, con competenze e ruoli diversi, hanno assicurato un livello di attenzione efficace in termini di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale colpito dagli eventi sismici, non solo attraverso l'espressione di pareri ma anche fungendo da "interlocutore unico" su temi di tutela, di autorizzazione sismica e di congruità della spesa su finanziamenti pubblici;

**Ritenuto**, inoltre, che il lavoro della Commissione congiunta, fin dalla sua istituzione, ha rappresentato un fondamentale strumento di semplificazione e accelerazione dei summenzionati interventi;

**PRESO ATTO** che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**Atteso** che con Delibera della Giunta Regionale n. 2319 del 22 dicembre 2023, si è proceduto ad una complessiva riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015, prevedendo in particolare che la stessa diventi un'Agenzia stabile, ridenominata Agenzia regionale Ricostruzioni, al fine di garantire in qualsiasi contesto e di fronte a qualsiasi evento un coordinamento stabile delle attività, anche con gli organi dello Stato e commissariali passati e futuri;

**Preso atto**, infine, che con l'articolo 1, comma 408, Legge del 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

## **Tutto ciò premesso e considerato**

### **DISPONE**

- 1) di approvare il Regolamento per il funzionamento della Commissione Congiunta Allegato "A" alla presente Ordinanza, che integra e modifica quanto stabilito con Ordinanza 53 del 30 aprile 2013 e *ss.mm.ii.*;
- 2) che il presente atto di riordino e semplificazione, dalla data di sua pubblicazione, sostituisce integralmente l'attuale disciplina di cui all'Ordinanza n. 53 del 30 aprile 2013, come modificata dall'Ordinanza n. 9 del 23 marzo 2015, ed il Regolamento ivi adottato;
- 3) di rinviare a successivo decreto la nomina dei componenti della commissione congiunta per l'esame dei progetti relativi agli edifici di interesse culturale sottoposti alla tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e *ss.mm.ii.*;
- 4) di stabilire che le modalità di funzionamento della Commissione Congiunta di cui alla presente ordinanza e di cui al relativo Regolamento (Allegato "A"), potranno essere utilizzate, con le eventuali necessarie modifiche, anche per ulteriori istruttorie afferenti progetti con finalità differenti e con l'eventuale coinvolgimento di più enti, anche con competenze territoriali diverse.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, [...] 2024

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

**PRESIDENTE/COMMISSARIO DELEGATO  
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

AI SENSI ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto di riordino dell'istituto della Commissione  
Congiunta per l'esame dei progetti degli edifici sottoposti  
alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e *ss.mm.ii.* finanziati dal  
Commissario Delegato ai sensi del Decreto-Legge 6 giugno  
2012, n. 74 e relativo regolamento di funzionamento**

**MARZO 2024**

## Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) “**Agenzia**”, l’Agenzia regionale Ricostruzioni;
  - b) “**Commissione**”, la Commissione Congiunta;
  - c) “**Parere**”, il parere espresso dalla Commissione Congiunta;
  - d) “**Programma OO.PP.**”, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Allegato E di cui all’ Ordinanza n. 8 del 25 maggio 2023 e relativi provvedimenti in aggiornamento;
  - e) “**MiC**”, il Ministero della Cultura;
  - f) “**AGSS**”, l’ Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna;
  - g) “**RUP**”, il Responsabile Unico del Procedimento;
  - h) “**SACER**”, il Sistema per l’Archivio di Conservazione della Regione Emilia-Romagna - Polo Archivistico Regionale.

## Articolo 2 - Commissione Congiunta e finalità

1. La Commissione, istituita con Ordinanza n. 53 del 30 aprile 2013, successivamente modificata ed integrata con Ordinanza n. 9 del 23 marzo 2015, è finalizzata all’esame preventivo dei progetti relativi agli interventi sugli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e *ss.mm.ii.*, ricompresi nel Programma delle Opere Pubbliche Commissariali.
  2. La Commissione è uno strumento endoprocedimentale di semplificazione dei procedimenti ed è finalizzata all’ottenimento dei pareri propedeutici all’avvio dell’iter di approvazione dei progetti di cui al precedente comma 1.
  3. La Commissione è composta da:
    - il Direttore *pro tempore* dell’Agenzia con ruolo di Presidente;
    - il Soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara del MiC;
    - il Responsabile *pro tempore* del Settore per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione dei contratti della summenzionata Agenzia regionale Ricostruzioni;
    - un Membro dell’AGSS.
    - un membro del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna
- Ausilia i lavori della Commissione congiunta un rappresentante dell’Agenzia con funzioni di segretario verbalizzante.
4. I nominativi dei componenti della Commissione ed il segretario verbalizzante saranno formalizzati con determina del Direttore dell’Agenzia a seguito delle indicazioni dei rispetti Enti di appartenenza e potranno essere sostituiti, anche temporaneamente, con l’adozione di un nuovo provvedimento.
  5. I componenti di cui al precedente comma 3 partecipano ai lavori della Commissione sulla base di una previa valutazione effettuata per gli aspetti di relativa competenza, con lo scopo di fornire – al termine dell’istruttoria – un parere.
  6. I progetti oggetto di istruttoria congiunta da parte della Commissione sono individuati con atto di avvio del procedimento amministrativo sotteso.

7. Gli enti che partecipano ai lavori della Commissione di cui al precedente comma 3 si impegnano a non rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni conclusive fino all'espressione del relativo parere.

### **Articolo 3 – Convocazione Commissione**

1. La Commissione è convocata con apposito atto dal Presidente.
2. Nella convocazione è indicato il giorno, le modalità e l'ordine del giorno e, dunque, i progetti che saranno sottoposti alla valutazione congiunta della Commissione.

### **Articolo 4 – Esame dei progetti**

1. I progetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 dovranno essere inviati all'Agenzia tramite un modulo di interfaccia con il sistema di conservazione SACER denominata "Preingest" (PING) (<https://parer.regione.emilia-romagna.it/index.html>).
2. L'Agenzia, entro cinque giorni dal ricevimento dei progetti – e comunque al termine del controllo di completezza documentale – li metterà a disposizione dell'AGSS e del MiC, per la previa valutazione di cui al precedente comma 5 dell'art. 2.
3. I progetti di cui all'art. 2, comma 1, saranno sottoposti all'esame della Commissione per l'espressione del parere coordinato.
4. I progetti sottoposti al parere della Commissione devono essere sottoscritti dal RUP dell'Ente di riferimento che, con apposita dichiarazione, ne attesterà la completezza degli elaborati e la finanziabilità degli interventi proposti in relazione al Regolamento OO.PP.
5. In caso di documentazione carente – o di inidoneità dei progetti alla tutela dell'edificio attenzionato – la Commissione può richiedere integrazione documentale del progetto al RUP di riferimento; tali integrazioni devono avvenire di norma entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 5 – Espressione del parere congiunto**

1. L'esame dei progetti si conclude con l'espressione di un unico parere che potrà contenere:
  - a) aspetti relativi alla tutela;
  - b) aspetti strutturali;
  - c) aspetti relativi alla finanziabilità.
2. La Commissione effettua l'esame congiunto e coordinato dei progetti ed esprime un parere tenendo conto dell'istruttoria preventiva effettuata dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
3. Il Presidente trasmette, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione sull'esame di un determinato progetto, il parere finale, comprensivo degli aspetti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il parere della Commissione si identifica quale parere obbligatorio, ovvero sia un prodotto intellettuale articolato che rappresenta un importante strumento di collaborazione e indirizzo per gli enti attuatori del progetto per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1.

### **Articolo 6 – Iter successivo all'espressione di un parere con esito negativo o parzialmente negativo**

1. Nell'ipotesi in cui venga espresso un parere finale negativo o parzialmente negativo – finanche al netto delle integrazioni richieste e ricevute – di uno o più membri della Commissione, le future determinazioni sulle revisioni progettuali si assumono in sede della medesima Commissione.
2. Ai sensi di quanto esplicitato al precedente comma, in caso di espressione di un parere anche solo parzialmente negativo, l'*iter* di emissione del parere della Commissione riprenderà nuovamente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

### **Articolo 7 – Iter successivo all'espressione di un parere con esito positivo**

1. I pareri con esito positivo espressi nell'ambito dell'attività della Commissione, costituiscono atti di indirizzo cui gli enti partecipanti alla Commissione devono dare indispensabile apprezzamento in sede conclusiva di rilascio dei nulla osta (MiC) e delle autorizzazioni (AGSS) necessari ai progetti esaminati.

### **Articolo 8 – Disposizioni finali**

1. Il presente atto di riordino e semplificazione, dalla data di sua pubblicazione, sostituisce integralmente l'attuale disciplina di cui all'Ordinanza n. 53 del 30 aprile 2013, come modificata dall'Ordinanza n. 9 del 23 marzo 2015, ed il relativo Regolamento ivi adottato.